



monopoli.

Per la quinta Sezione del Consiglio di Stato, la Società Casinò di Venezia Gioco S.p.a. non costituisce organismo di diritto pubblico: essa svolge attività eminentemente commerciale e non ha, per Statuto, il diritto al ripiano di eventuali perdite mediante il ricorso stabile a finanziamenti pubblici. Per i giudici amministrativi, la particolare disciplina della Casa da Gioco, risalente al 1936, non contrasta con quella dell'Unione europea in materia di concorrenza e monopoli, perché tende a regolare il fenomeno del gioco d'azzardo in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e dei flussi finanziari generati dalle attività di gioco e scommessa, senza trasformarsi nell'esercizio di una pubblica funzione.

*(Prima Notizia 24) Martedì 26 Settembre 2023*